

Reg. Gen n. 781

del 19/12/2025

SETTORE LLPP E PATRIMONIO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE DI SALME A SEGUITO DI ESTUMULAZIONI ANNI 2025-2026-2027 – CIG: B9A02FF162

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025/2027;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 03 febbraio 2025 prot. 2860/2025 di incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Lavori pubblici e Patrimonio all'Ing. Andrea Beltrami;

Premesso che l'Amministrazione comunale intende far fronte alle cremazioni ordinarie il cui relativo importo non era compreso all'interno del Affidamento dell'appalto cimiteriale, per cui risulta opportuno attivare un "ACCORDO QUADRO ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE DI SALME A SEGUITO DI ESTUMULAZIONI ANNI 2025-2026-2027" dell'importo massimo stimato di € 49.250,00 iva esclusa, oltre € 250,00 quale importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che, in relazione all'entità del servizio e della finalità dello stesso, è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 all'affidamento diretto per importi fino a 140.000,00 €;

Rilevato che l'Ufficio ha provveduto alla predisposizione degli atti necessari per l'affidamento della procedura di affidamento diretto mediante l'utilizzo della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel;

Dato atto che i contenuti della procedura sul sistema SINTEL di Regione Lombardia, dal suo avvio con lettera d'invito Protocollo N.31549/2025 del 03/12/2025 sino all'aggiudicazione, sono riportati nel Report n. 211080951 Protocollo N.32518/2025 del 15/12/2025 rilasciato dal sistema informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia, dall'esame del quale, unitamente alla documentazione di gara, risulta che la società, Eco Fly Spa, con sede in via Faede n. 1 a Esine (BS)

– C.F. e P.IVA 02077050983, ha offerto un importo unitario a cremazione pari a € 430,00 oltre IVA 22%, per un importo massimo pari a € 49.450,00 oltre IVA 22% e a € 250,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dando atto che tale importo rappresenta l'ammontare massimo di spesa e che l'Amministrazione non assume alcun obbligo di ordinare prestazioni fino alla concorrenza del tetto massimo di spesa, demandando alla stipula dei successivi contratti specifici attuativi l'attuazione dell'Accordo Quadro;

Considerato che tale offerta, in relazione alle esigenze, risulta congrua e conveniente;

Atteso che, come previsto dai documenti di affidamento:

- l'importo massimo dell'affidamento sarà pari a € 49.250,00 iva esclusa, oltre € 250,00 quale importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'attuazione dell'Accordo quadro avverrà stipulando singoli contratti attuativi per ciascuna prestazione, nel rispetto del D.Lgs. 36/2023 e dei documenti di affidamento;
- l'importo di € 430,00 quale importo unitario a cremazione, offerto dall'appaltatore in sede di gara, si applicherà al n. effettivo di cremazioni che verranno svolte durante la validità dell'accordo quadro (anni 2025-2026 e 2027), come meglio specificato nei documenti di gara;

Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, depositate agli atti presso il servizio manutenzioni, con le quali la società attesta di possedere i requisiti per essere affidatario di appalti pubblici come previsto dal Decreto Legislativo 36/2023;

Precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, e da come indicato all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, non è la garanzia definitiva per il servizio in oggetto;

Dato atto che se dovessero emergere cause ostative alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023;

Considerato che si deve ora procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto;

Dato quindi atto che, con riferimento all'appalto:

- si intende procedere all'affidamento dell' " ACCORDO QUADRO ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE DI SALME A SEGUITO DI ESTUMULAZIONI ANNI 2025-2026-2027 – CIG: B9A02FF162";
- ai sensi dell'art. 18 comma 1 D.Lgs. 36/2023 il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale;

Considerato che con successivo provvedimento si provvederà all'approvazione dei singoli contratti attuativi e dei relativi impegni di spesa;

Trattandosi di Accordo Quadro nessun corrispettivo minimo sarà garantito all'aggiudicatario prima dell'attuazione del primo ordine di servizio/ Contratto attuativo;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Dato atto che:

- ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali rispetto alla procedura, e pertanto di non trovarsi in cause di astensione dal procedimento ed inoltre, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 della L. 241/1990;
2. **di dare atto** che si è inteso procedere all'affidamento diretto per ACCORDO QUADRO ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE DI SALME A SEGUITO DI ESTUMULAZIONI ANNI 2025-2026-2027 – CIG: B9A02FF162;
3. **di approvare** il Report Sintel 211080951 Protocollo N.32518/2025 del 15/12/2025 di proposta di aggiudicazione, alla società Eco Fly Spa, con sede in via Faede n. 1 a Esine (BS) – C.F. e P.IVA 02077050983, che ha offerto un importo unitario a cremazione pari a € 430,00 oltre IVA 22%, per un importo massimo relativo all'accordo quadro pari a € 49.450,00 oltre IVA 22% e a € 250,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. **di affidare** alla società Eco Fly Spa, con sede in via Faede n. 1 a Esine (BS) – C.F. e P.IVA 02077050983, il servizio relativo l' "ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE DI SALME A SEGUITO DI ESTUMULAZIONI ANNI 2025-2026-2027 – CIG: B9A02FF162, che ha offerto un importo unitario a cremazione pari a € 430,00 oltre IVA 22%, per un importo massimo relativo all'accordo quadro pari a € 49.450,00 oltre IVA 22% e a € 250,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dando atto che tale importo rappresenta l'ammontare massimo di spesa e che l'Amministrazione non assume alcun obbligo di ordinare prestazioni fino alla concorrenza del tetto massimo di spesa, demandando alla stipula dei successivi contratti specifici attuativi l'attuazione dell'Accordo Quadro;
5. **di prendere atto** che con successivi provvedimenti si procederà ad affidare i singoli contratti attuativi e relativi impegni di spesa;
6. **di dare atto** che, il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Andrea Cedoni ai sensi del DPR 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione al provvedimento in oggetto e alla procedura sottesa, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
7. **di dare corso** a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 tramite lettera commerciale secondo l'uso del commercio;
8. **di precisare**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
9. **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Andrea Beltrami*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.